

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2002418**
Data: **16/02/2018**

Oggetto: **elenchi INTRASTAT – novità dal 2018**
Allegati: **NO**

ELENCHI INTRASTAT: NOVITA' DAL 2018

Gentile Associato,

a **partire dal 2018** sono state introdotte importanti **novità** in materia di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (**modelli Intrastat**).

Con il Provvedimento n. 194409 del 25.09.2017 sono state definite, infatti, importanti misure di semplificazione di tali modelli la cui introduzione era già stata prevista a partire dal 2017 a seguito dell'emanazione della Legge n. 225/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale al n. 282 del 2 dicembre 2016, di conversione del D.L. n. 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017 e poi prorogata dall'art. 13 c. 4-quater del D.L. n. 244/2016 al 2018.

Tali semplificazioni derivano principalmente dall'introduzione, prevista dal D.L. n. 193/2016 dello "spesometro trimestrale" in cui molte informazioni relative alle operazioni intracomunitarie andranno a confluire.

Le semplificazioni introdotte a partire dal 2018 sono le seguenti:

- **Modello INTRA 2-bis relativo agli acquisti di beni:** le principali novità sono relative all'abolizione del modello Intrastat trimestrale ed alla valenza esclusivamente statistica di quello mensile.

La presentazione degli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni diventa, infatti, obbligatoria ai soli fini statistici per i soggetti passivi Iva tenuti alla presentazione mensile degli elenchi che effettuano **acquisti per un ammontare totale trimestrale**, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 200.000 euro**.

- **Modello INTRA 2-quater relativo alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi intracomunitari:** anche per tali operazioni è stata prevista l'abolizione del modello Intrastat trimestrale e la valenza esclusivamente statistica di quello mensile.

La presentazione degli elenchi relativi alle prestazioni di servizio ricevute diventa, infatti, obbligatoria ai soli fini statistici per i soggetti passivi Iva tenuti alla presentazione mensile degli elenchi le cui **prestazioni di servizio ricevute** presentano un **ammontare totale trimestrale**, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 100.000 euro**.

Per quanto riguarda i servizi è stata prevista un'ulteriore semplificazione inerente il ridimensionamento del codice servizio (CPA) che dal 2018 prevede un dettaglio inferiore passando da un'indicazione di 6 a 5 cifre.

- **Modello INTRA 1-bis relativo alle cessioni di beni:** permane la compilazione ai fini fiscali con periodicità sia mensile che trimestrale con la precedente soglia invariata di 50.000 euro. Relativamente, invece, ai fini statistici la presentazione degli ulteriori dati statistici è facoltativa per i soggetti mensili se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni di beni intracomunitarie non è superiore a 100.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

- **Modello INTRA 1-quater relativo alle prestazioni di servizio rese a soggetti passivi intracomunitari:** tale modello non presenta variazione rispetto alla precedente versione salvo per il ridimensionamento del codice servizio (CPA) che dal 2018 prevede un dettaglio inferiore passando da un'indicazione di 6 a 5 cifre. La presentazione può avvenire ancora in forma trimestrale o mensile ed ha valenza sia fiscale che statistica; anche la soglia per la periodicità di presentazione è la medesima della precedente (50.000 euro).

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Riassumiamo nella seguente tabella tutte le **novità a partire dal 2018**:

	MODELLO	PERIODICITA'	OBBLIGO DI PRESENTAZIONE	AMMONTARE SOGLIA
ACQUISTO DI BENI E PRESENTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE	INTRA 2-bis (acquisto di beni)	MENSILE	SI ai soli fini statistici	l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
		TRIMESTRALE	NO, né ai fini fiscali né statistici	l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è inferiore a 200.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti*
	INTRA 2-quater (prestazioni di servizi ricevute)	MENSILE	SI ai soli fini statistici	l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
		TRIMESTRALE	NO, né ai fini fiscali né statistici	l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è inferiore a 100.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti*
CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE	INTRA 1-bis (cessione di beni)	MENSILE	SI ai fini fiscali Relativamente ai <u>fini statistici</u> la presentazione degli ulteriori dati statistici è facoltativa se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni non è superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
		TRIMESTRALE	SI ai soli fini fiscali	l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti
	INTRA 1-quater (prestazioni di servizio rese)	MENSILE	SI ai fini fiscali e statistici	l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
		TRIMESTRALE	SI ai fini fiscali e statistici	l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti

*prevista una eventuale presentazione facoltativa

Si ritiene necessario segnalare che, a differenza della disciplina in vigore fino al 31.12.2017, a partire dal 2018 il **superamento della soglia** deve essere **verificato distintamente per ogni categoria di operazioni** operando le soglie in maniera indipendente.

Ad esempio se nel corso di un trimestre un soggetto acquista beni intracomunitari per un importo pari ad euro 240.000 e riceve servizi da soggetti passivi intracomunitari per un totale di euro 50.000, sarà tenuto a presentare l'elenco riepilogativo mensile ai soli fini statistici relativamente ai beni (INTRA 2-bis) mentre non dovrà presentare alcun elenco riepilogativo rispetto ai servizi ricevuti (INTRA 2-quater).

Per il recepimento di tali misure di semplificazione, l'Agenzia delle Dogane ha emanato la determinazione n. 13799/RU dell' 08 febbraio 2018 con cui sono state modificate le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti cui si rimanda per il dettaglio della compilazione degli elenchi stessi.

Tale provvedimento contiene tutte le novità sopra elencate e precisa che, per i soggetti diversi da quelli tenuti obbligatoriamente alla presentazione dei modelli ai fini statistici di acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute (vedi soglie), vi è la possibilità di presentare facoltativamente i suddetti elenchi (diversamente da quanto previsto dal Provvedimento n. 194409/2017 che ne prevedeva l'eliminazione tout court senza possibilità di presentazione facoltativa).

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Tenendo conto delle nuove soglie introdotte e della valenza finale (fiscale e/o statistica) degli elenchi presentati a partire dal 2018, sono tenuti alla presentazione dei modelli Intrastat i soggetti IVA che effettuano scambi intracomunitari di beni e quelli che ricevono o effettuano prestazioni di servizi generiche da o nei confronti di soggetti passivi di altri Paesi.

In particolare, sono interessati i soggetti che effettuano le seguenti operazioni (Circolare Agenzia Entrate 21/06/2010 n. 36/E):

- **cessioni e acquisti intracomunitari di beni**, a prescindere dalla circostanza che una delle parti del contratto sia un soggetto stabilito in un Paese terzo, sempre che, ovviamente il medesimo sia **identificato ai fini IVA** nella UE;
- **prestazioni** di servizi generiche (interessate dalla modifica introdotta dal D.lgs 175/2014):
 - o **rese** da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri;
 - o **ricevute** da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

Il principio giuridico dello stabilimento comporta la conseguenza che per le prestazioni di servizi, non sussiste l'obbligo di includere quelle rese o ricevute da soggetti passivi italiani, qualora la controparte sia un soggetto stabilito in un Paese extracomunitario il quale – benché identificato ai fini IVA nella UE – non possieda nel territorio UE né la sede principale dell'attività, né una stabile organizzazione.

2. OPERAZIONI INTERESSATE

Negli INTRASTAT vanno incluse:

- le **cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni**;
- tutte le **prestazioni rese** da operatori italiani ad operatori comunitari, che in virtù del principio generale di territorialità, risultano tassabili nel luogo del committente. Restano quindi escluse le prestazioni di servizi oggetto di specifiche deroghe (es.: prestazioni relative ad immobili, trasporti, ristorazione e catering, ecc.);
- tutte le **prestazioni ricevute** da soggetti IVA stabiliti in Italia e tassabili in Italia, ai sensi del principio generale suddetto, con esclusione delle prestazioni oggetto delle medesime deroghe sopra indicate.

Vanno escluse:

- le **prestazioni ricevute da un committente italiano** (residente) ed effettuate da un prestatore comunitario per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente (operazioni esenti, non imponibili, ecc.), come nel caso di un trasporto commissionato da un'impresa italiana ad un trasportatore tedesco per trasferire un bene acquistato in Germania direttamente in Arabia Saudita (risoluzione n. 134/E del 20/12/2010);
- le **prestazioni rese da un operatore italiano** (residente) per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente (operazioni esenti, non imponibili, ecc.). A tale riguardo, il prestatore italiano, salvo il caso di elementi obiettivi secondo cui l'imposta non è dovuta nello Stato membro del committente, ha l'onere di richiedere e ottenere una dichiarazione del committente in cui si afferma la sussistenza dell'esenzione o della non imponibilità (Circolare 06/08/2010 n. 43/E).

3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Gli elenchi devono essere presentati in via telematica attraverso una delle seguenti procedure:

- 1) i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate **Entratel o Fisconline** (Determinazione Agenzia Dogane 07/05/2010 n. 63336);
- 2) la procedura **EDI (E.D.I. - Electronic Data Interchange)**.

La trasmissione può essere effettuata sia direttamente che tramite intermediari abilitati o soggetti delegati (procedura EDI).

Sul sito dell'Agenzia delle Dogane è disponibile l'applicazione Intr@web On Line che consente la compilazione e l'invio on-line delle dichiarazioni Intra fornendo on-line il numero di protocollo, senza recarsi in dogana e senza l'installazione di software specifici.

L'applicazione (Intr@web On Line) può essere utilizzata dai soggetti obbligati e/o delegati che:

- hanno aderito al servizio telematico;
- sono in possesso della firma digitale rilasciata dall'Agenzia;
- presentano elenchi Intra con un numero limitato di righe di dettaglio.

Gli elenchi si considerano presentati all'atto del ricevimento del relativo messaggio da parte del sistema informatico.

Il termine di presentazione è il 25 del mese successivo al periodo di riferimento del modello da presentare. Per quanto riguarda le nuove soglie di periodicità si rimanda alla tabella sopra riportata.

4. SANZIONI APPLICABILI

Di seguito si riporta un prospetto nel quale sono riepilogate le principali sanzioni in caso di omessa, tardiva presentazione o di presentazione con dati inesatti od irregolari:

VIOLAZIONE	SANZIONE	NORMA
Omessa presentazione	Da €. 500,00 a €. 1.000,00 per ciascun elenco	Art. 11 co. 4 D.Lgs. n. 471/97(4)
Presentazione tardiva incompleta, inesatta o irregolare degli elenchi intrastat ma entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio (2)	Da €. 250,00 a €. 500,00 per ciascun elenco	
Presentazione incompleta, inesatta o irregolare (2)	Da €. 500,00 a €. 1.000,00 (1)	
Omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi intrastat da parte di persone fisiche	Da €. 206,00 a €. 2.065,00 (1)	Art. 11 D.Lgs. n. 322/89
Omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi intrastat da parte di società ed enti	Da €. 516,00 a €. 5.164,00 (1)	
Omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi intrastat se integrati nel termine fissato dall'Ufficio	Persone fisiche: Da € 103,00 a € 1.032,00 Società ed enti: Da € 258,00 a € 2.582,00	
Integrazione o correzione spontanea dei dati statistici mancanti o inesatti, entro i successivi 30 giorni dalla data di presentazione degli elenchi	Nessuna sanzione (3)	
Omessa presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari degli enti non commerciali	Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto, con un minimo di 250,00 €	Art. 5 co. 2 D. Lgs. n. 471/97(4)
Presentazione della dichiarazione di cui sopra con indicazioni di un ammontare di operazioni inferiore al reale	Dal 120% al 240% della maggiore imposta dovuta	
Omessa presentazione della dichiarazione modello INTRA 13	Da €. 250,00 a €. 2.000,00	Art. 5 co. 3 D. Lgs. n. 471/97(4)
(1) Non si applica, infine, alcuna sanzione se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. (2) La presentazione di elenchi intrastat irregolari dovrebbe rientrare tra le violazioni non più punibili. (3) La dottrina ritiene non sia applicabile alcuna sanzione (IREDCEC n. 10/2011) (4) modificato dal D.L. 158/2015		

Il D.lgs 175/2014 è inoltre intervenuto in materia di Intrastat beni con particolare riferimento alle sanzioni; all'art. 25, infatti, sono state introdotte novità relativamente alle sanzioni applicabili per **omissione o inesattezza dei dati statistici** degli elenchi Intrastat al fine di limitare e semplificare l'onere comunicativo-statistico, nella considerazione che gli eventuali errori commessi in sede di adempimento comunicativo hanno natura formale, in quanto non idonei ad arrecare un danno erariale.

La novità introdotta circoscrive l'applicazione di sanzioni in materia di omissioni o inesattezze dei dati statistici negli elenchi (punita, dall'art. 11 del D.Lgs. n. 322 del 1989, con la sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro) alle sole imprese che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000,00 euro secondo quanto indicato, da ultimo, nel D.P.R. 19 luglio 2013, contenente l'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione. I limiti edittali sono ridotti alla metà nei casi di ottemperanza all'invito ad integrare i predetti elenchi riepilogativi.

La disposizione ridimensiona altresì il carico sanzionatorio, prevedendo l'applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli elenchi Intrastat a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate per uno stesso mese.

A seguito delle **novità introdotte dal 2018** si presentano alcune incertezze sul fronte dell'applicazione delle sanzioni in caso di omessa, errata o incompleta compilazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi, stante l'assenza di specifiche indicazioni a tal riguardo. Infatti, dal 2018, ai **modelli Intrastat mensili relativi agli acquisti di beni e servizi sarà data rilevanza esclusivamente statistica**; ciò dovrebbe comportare l'applicazione, nei casi di errori o di omissioni, delle sanzioni amministrative previste per i soli dati statistici dagli artt. 7 e 11 D. Lgs.

322/1989, così come modificati dall'art. 25 D. Lgs. 175/2014 come sopra indicate ma sul punto si attendono, tuttavia, chiarimenti ufficiali.

5. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' tuttavia possibile avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997 in ipotesi di omessa o errata presentazione dei modelli INTRASTAT (risoluzione n. 20 del 16/02/2005).

6. INVIO TELEMATICO DEGLI ELENCHI

Si ricorda che i dati contenuti negli elenchi INTRASTAT vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente per via telematica**. Tale comunicazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, attraverso il sistema Internet o Entratel, o tramite gli intermediari abilitati.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**
Studio Bondavalli